



COMUNE DI GAZZO VERONESE

Provincia di VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 29 giugno 2007, divenuta esecutiva il 4 luglio 2007, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2013 divenuta esecutiva il 5 luglio 2013.

Publicato all'albo pretorio dal 25-06-2013 al 10-07-2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Ricorso al mercato elettronico
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 7 - Servizi in economia
- Art. 9 - Interventi misti
- Art. 10 - Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 14 - Atti della procedura
- Art. 15 - Scelta del contraente
- Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 17 - Contratti aperti
- Art. 18 - Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 19 - Interventi d'urgenza
- Art. 20 - Lavori di somma urgenza
- Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 22 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 23 - Disciplina speciale per convenzioni con categorie protette
- Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo fiduciario
- Art. 27 - Garanzie
- Art. 28 - Revisione prezzi
- Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
- Art. 31 - Lavori o prezzi imprevisti, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 33 - Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Verifica e collaudo
- Art. 35 - Procedure contabili
- Art. 36 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento:

a) attua l'art. 191 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (in seguito definito "codice"), nell'ambito dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché nell'ambito dei principi di diritto comunitario;

b) è esplicazione dell'autonomia comunale di cui: agli artt. 117 c. 6, 118 cc. 1 e 2 della Costituzione; agli artt. 3 c. 4, 7 del D.Lgs. 267/2000, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia;

c) utilizza la nozione corrente dei concetti di lavoro, fornitura e servizio, qui definiti tutti genericamente col termine d'interventi.

2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

3. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

4. Qualora gli interventi di cui al c. 3 costituiscano non più della metà di interventi più ampi, da appaltare mediante gare di evidenza pubblica, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti, le modalità di ordinazione ed esecuzione nonché i limiti d'importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

5. Tutti gli importi di cui al presente regolamento s'intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, anche questi nella disponibilità dell'Ente ovvero reperiti sul mercato con autonoma procedura in economia.

3. Sono in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

4. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende opportuno, con procedura negoziata e senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, che siano in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 – Ricorso al mercato elettronico

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, deve avvenire sempre in osservanza delle prescrizioni, vigente al momento della formalizzazione dell'acquisto, relative al sistema CONSIP od altro sistema di acquisto elettronico, statale o regionale quando attivato.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e prezzo per l'acquisizione di beni e servizi comparabili, oggetto del convenzionamento citato al comma 1, se presenti, ovvero sulla base delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi, statali, regionali o provinciali a ciò preposti, ovvero dagli uffici preposti dell'Amministrazione Comunale.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'art. 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro, riferito ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto del costo delle risorse umane e organizzative in rapporto al risultato economico e funzionale perseguito, l'affidamento d'interventi in economia non può superare l'importo di € 200.000,00 per i lavori e **l'importo determinato annualmente con le procedure previste dall'art. 248 del codice dei contratti** per le forniture e i servizi (art. 125 cc. 5 e 9 del codice). Sono fatti salvi i limiti inferiori previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie.
2. L'importo di cui al c. 1 non può essere superato con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme d'integrazione o ampliamento dell'impegno economico, sia contrattuale che extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al c. 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia, il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti d'interventi misti di cui all'art. 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora siano ritenuti più convenienti in termini d'efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti d'importo riportati nel presente regolamento, s'intendono coincidenti in ogni tempo con quelli previsti dall'art. 125 del codice per gli interventi in economia e, pertanto, s'intendono automaticamente adeguati con essi, volendosi applicare i limiti d'importo, valevoli nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Solo per i lavori di cui all'art. 6 eseguiti in amministrazione diretta, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 50.000,00.
2. L'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € **200.000,00** per i lavori di cui all'art. 6 consistenti in manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 6 c. 1.
3. Concorrono alla determinazione dei limiti d'importo previsti dal presente regolamento per i lavori in economia gli eventuali costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 131 del codice.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4 c. 1, i seguenti lavori, con eventuali provviste di beni e servizi accessori:
 - a) manutenzione, difesa, ripristino e riparazione di opere o impianti a fronte di eventi imprevedibili, quando non sia possibile od opportuno effettuarle con procedure d'evidenza pubblica. Indicativamente, si specificano:
 - a1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - a2) ripristini di strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi naturali o da incidenti;
 - a3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori a leggi o regolamenti o di ordinanze;
 - a4) lavori urgenti per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza sul lavoro;
 - b) lavori indicati sommariamente tra le somme a disposizione nei quadri economici dei progetti esecutivi e non diversamente qualificabili e preventivamente quantificabili;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza d'immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto e in danno dell'appaltatore inadempiente, quando sussiste urgenza;

g) completamento d'ufficio e a carico degli appaltatori di opere o impianti per carenze accertate mediante collaudo, accordo bonario, lodo arbitrale o sentenza;

h) demolizioni d'ufficio, ai sensi degli artt. 27 c. 2 e 41 del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo d'inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di E.R.P. di cui alla L. 167/1962, quando non sia possibile affidare con la procedura ordinaria.

2. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, tutti i lavori di manutenzione d'opere od impianti. Indicativamente, si specificano:

a) manutenzione delle aree di circolazione ed opere accessorie, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, l'installazione e manutenzione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici;

b) conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione quando le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nelle convenzioni con i soggetti gestori;

e) manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, parchi giochi ed elementi d'arredo urbano;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali, ivi comprese le loro pertinenze.

3. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione dei beni forniti ai sensi dell'art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o manutentiva con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, sia su supporto cartaceo che informatico, anche in abbonamento;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso per macchine e attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici in genere, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi di trasporto ed opera;

f) vestiario di servizio e accessori, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) cassette di pronto soccorso, farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per l'effettuazione d'interventi urgenti o lo svolgimento dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni di consumo e attrezzature, ivi compresi servizi accessori, per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri generi di conforto;

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

l) combustibile ed energia per il riscaldamento d'immobili;

m) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, ivi compresi gli allacciamenti, illuminazione e climatizzazione dei locali;

n) materiali per la pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione d'immobili, infrastrutture, arredi ed automezzi;

- o)** attrezzature per l'arredo urbano in genere, per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per gli impianti sportivi e loro accessori;
 - p)** sabbia, ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso e altri materiali per la sistemazione di strade e piazzali o la loro agibilità (es. sale antigelo);
 - q)** coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo; altri *gadgets* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni e ricorrenze; acquisti necessari all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r)** acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, valori bollati;
 - s)** opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, escludendo le ipotesi di cui alla L. 717/1949;
 - t)** forniture di qualsiasi genere di conforto, in caso di calamità naturali sul territorio e fuori, anche in via indiretta o sotto forma di contributi;
 - u)** forniture da eseguirsi a carico o in luogo dei contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v)** forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- 2.** Rientrano nella fattispecie di cui al c. 1 lett. a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a)** mobili e soprammobili, tende, *brise-soleil*, apparecchi d'illuminazione, macchine per ufficio;
 - b)** beni informatici (*hardware* e *software*), beni per la conservazione, riproduzione e diffusione d'immagini, suoni e filmati;
 - c)** veicoli di servizio e attrezzature per i loro apprestamenti speciali;
 - d)** apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e)** mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica in generale).
- 3.** Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 8 - Servizi in economia

- 1.** Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali, individuate negli all. II.A e II.B al codice, come segue:
- a)** servizi di manutenzione e riparazione d'impianti, mezzi e attrezzature, di cui all'all. II.A, cat. 1, nn. di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; comprese le manutenzioni e gli adeguamenti di edifici, aree di circolazione ed immobili in genere, di loro singole parti ed accessori nonché, specificamente, lo sgombero della neve da essi e lo spargimento di sale o altri prodotti antigelo;
 - b)** servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compresi l'acquisto di biglietti e prestazioni di corriere, spedizione e consegna; altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'all. II.A, cat. 2, nn. di rif. CPC 712, 7512, 87304;
 - c)** servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti ed estranei al servizio postale, di cui all'all. II.A, cat. 3, nn. di rif. CPC 73;
 - d)** servizi telefonici e telematici, ivi compresi gli allacciamenti; tutti i servizi di telecomunicazione di cui all'all. II.A, cat. 4, n. di rif. CPC 752;
 - e)** servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'all. II.A, cat. 6, nn. di rif. CPC 81, 82, 814; compresi i contratti di *leasing* e i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, beni mobili e immobili;
 - f)** servizi informatici e affini, di cui all'all. II.A, cat. 7, n. di rif. CPC 84; servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti *web* istituzionali, di *e-governement*, d'informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti *software*;
 - g)** servizi di ricerca e sviluppo di cui all'all. II.A, cat. 8, n. di rif. CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, studi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h)** servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'all. II.A, cat. 9, n. di rif. CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con esclusione della revisione dei conti;
 - i)** servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'all. II.A, cat. 10, n. di rif. CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'all. II.A, cat. 11, nn. di rif. CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio d'interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'all. II.A, cat. 13, n. di rif. CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso o di gara, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione nonché l'acquisto dei relativi spazi;

n) servizi di gestione, manutenzione e pulizia delle proprietà immobiliari di cui all'all. II.A, cat. 14, nn. di rif. 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e stampa di cui all'all. II.A, cat. 15, n. di rif. 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, traduzione, copia e trascrizione;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti; pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione d'immobili, infrastrutture, arredi, mezzi ed automezzi; servizi analoghi di cui all'all. II.A, cat. 16, n. di rif. CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte 3^a, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte IV^a del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

q) servizi alberghieri di cui all'all. II.B, cat. 17, nn. di rif. CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti o altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, servizi sociali od altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'all. II.B, cat. 23, n. di rif. CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e sorveglianza d'immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'all. II.B, cat. 24, n. di rif. CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'all. II.B, cat. 25, n. di rif. CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'all. II.B, cat. 26, n. di rif. CPC 96; compresa la gestione d'impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti ulteriori servizi, riconducibili all'all. II.B, n. 27 «Altri servizi» del codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 7;

b) locazione d'immobili, aree e locali a breve o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili, comprese registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali di cui all'art. 24, alle condizioni e modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'art. 25, alle condizioni e modalità ivi indicate;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa differirsi l'esecuzione;

3. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali a lavori in economia ai sensi dell'art. 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'art. 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Se in un intervento sono previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi o solo due fra tali tipi di prestazioni, si applica la disciplina relativa al settore prevalente, salvo procedere motivatamente con interventi separati, ai sensi dell'art. 4 c. 4 lett. b).

2. Se, per qualunque motivo, non si ricorre ad interventi separati, il limite economico di cui all'art. 4 c. 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 – Divieto di diseconomie

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino di bene mobile od impianto, la somma degli importi dei lavori e delle forniture non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene su cui s'interviene.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione agisce tramite il competente Responsabile di servizio, nel rispetto del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile di servizio garantisce la coerenza di ciascun intervento con le proprie competenze e gli obiettivi prefissi.
3. Il Responsabile di servizio di rango dirigenziale può nominare un Responsabile del procedimento. Negli altri casi provvede la Giunta o il Sindaco, secondo il principio di economia degli atti.
4. Resta a carico del Responsabile di servizio ogni compito e responsabilità non espressamente indicati nell'atto di nomina del Responsabile del procedimento.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Il Responsabile di cui all'art. 11, quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta e non può avvalersi di personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario o il ricorso a lavoro interinale.
2. Il Responsabile provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari o al loro noleggio.
3. Il Responsabile acquisisce con ordinazioni la disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto, usando le modalità del cottimo fiduciario di cui *infra*, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Per l'individuazione del cottimista affidatario il Responsabile di cui allo art. 11, richiede almeno 5 offerte redatte in conformità alla lettera d'invito.
2. La lettera invito, di norma, contiene:
 - a) l'indicazione del lavoro o dei beni o del servizio;
 - b) le eventuali cauzioni nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro o del bene o del servizio, le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione o consegna;
 - d) i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) i termini assegnati, con le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) i termini di scadenza dei contratti aperti, in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo e per un indeterminato numero d'interventi, che durante tale arco di tempo si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o dal capitolato d'onere e di uniformarsi alle disposizioni regolamentari del Comune.
3. Il cottimo fiduciario dev'essere regolato da scrittura privata non autenticata, la quale deve riprodurre i contenuti della lettera invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un interlocutore unico nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito a più soggetti;
 - b) quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo sia non superiore a €

200.000,00, se lavori od al limite desunto con le procedure dell'art 248 del codice degli appalti, se trattasi di forniture e servizi;

c) quando si tratta d'interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo sia non superiore a € 200.000,00;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera invito può essere trasmessa anche via telefacsimile (fax) o posta elettronica (*e-mail*). Nei casi d'intervento d'urgenza di cui agli artt. 19 e 20, l'invito può essere inoltrato mezzo telefono e confermato per iscritto entro il primo giorno ferialo successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera invito, il Responsabile di cui all'art. 11 predisporre un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che dev'essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Per interventi di modestissima entità che non presentino particolari difficoltà d'individuazione delle prestazioni, la lettera invito può avere forma libera nel contenuto e nelle modalità di trasmissione.

4. Ogni volta che sia tecnicamente possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all'art. 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. Il metodo d'individuazione del contraente dev'essere indicato nella lettera invito, tra le seguenti modalità:

a) offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di elementi e parametri definiti preventivamente, anche in forma sintetica;

b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato nei documenti e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Effettuato l'esame delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria dal Responsabile del servizio o da una Commissione apposita, secondo le previsioni del regolamento comunale dei contratti, il Responsabile di servizio provvede a sottoscrivere il contratto o ravvisarne la necessità, per il buon andamento dell'amministrazione, la lettera dell'eventuale ordinazione anticipata.

3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al c. 1 lett. a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta, per interventi di cui all'art 13, c. 4 tale verbale può essere tralasciato inserendo le motivazioni nella determina di affidamento dei lavori o delle forniture.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi caratterizzati da un'elevata fungibilità di contenuto (es.: arredi, attrezzature, *software*, servizi di gestione diversi ecc.), la lettera invito può limitarsi ad indicare genericamente l'intervento, lasciando agli offerenti ampie possibilità d'individuazione, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

2. Quando la selezione del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'*iter* logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'art. 13 c. 1 2 lett. g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le singole ordinazioni sono fatte con le modalità stabilite dal contratto. L'ordinazione deve recare:

a) l'oggetto, nell'ambito del contratto aperto;

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto, anche mediante rinvio ad altri atti della procedura;

c) il termine assegnato per l'esecuzione;

d) ogni altro elemento utile, che non sia già fissato dal contratto.

2. In caso di contratti aperti d'importo inferiore ai limiti finanziari del presente regolamento, qualora prima della scadenza dei termini si rendano necessari interventi tipologicamente riconducibili al contratto, il Responsabile di cui all'art. 11 autorizza l'ulteriore spesa, per un importo non superiore al minor valore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi, la cui necessità sia non determinabile a priori, il contratto può rinviare ai preventivi offerti ai sensi dell'art. 16, recanti il loro termine di validità, che costituisce vincolo per l'Affidatario. Durante il periodo di validità delle offerte e di efficacia del contratto, il Responsabile di cui all'art. 11 procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Negli atti propedeutici all'affidamento dev'essere fatta esplicita menzione delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di contratto aperto.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace o conveniente il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.

2. Sono applicabili gli artt. 239 e 240 del codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui gli interventi devono far fronte a una situazione d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui siano indicate le sue cause, gli interventi idoneità a fronteggiarla e una stima dei loro costi.

2. Il verbale di cui al c. 1 è redatto dal Responsabile di cui all'art. 11 e può essere contenuto in uno degli atti della procedura.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. In caso di pericolo per la pubblica incolumità cagionato da eventi eccezionali o imprevedibili, che non consente alcun indugio, il Tecnico dell'Amministrazione che accede per primo ai luoghi o comunque prende conoscenza dell'evento, dispone la redazione del verbale di cui all'art. 19 e l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza strettamente indispensabili per rimuovere il pericolo, nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Tecnico di cui al c. 1 o dal Responsabile di servizio.

3. Dell'evento di cui ai cc. 1 e 2 il Tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile di servizio, se persona diversa.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'Affidatario. In difetto di preventivo accordo e qualora l'Affidatario non accetti il prezzo determinato dal Tecnico nell'ordinazione, può concordarsi di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo e d'iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione, specificandole nei termini e modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In caso di decadenza delle riserve, il prezzo imposto s'intende definitivamente accettato.

5. Il Tecnico di cui al c. 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori, nel rispetto delle competenze di altri uffici ed organi comunali.

6. Qualora i lavori di cui al c. 1 non conseguano l'approvazione, il Responsabile di cui all'art. 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 c. 3 D.Lgs. 267/2000, l'ordinazione di cui al c. 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine. Nel caso che i fondi iscritti in bilancio siano insufficienti, la Giunta Municipale entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi,

su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art 194, comma 1° lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce può provvedere ai sensi dei precedenti artt. 19 e 20, con le prerogative di cui all'art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, e disporre gli adempimenti per l'attuazione della sua ordinanza, in deroga alle formalità di cui agli artt. 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti.

2. Il Responsabile di cui all'art. 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del c. 1.

Art. 22 - Disciplina speciale per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia, ai sensi degli artt. 6 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al c. 1, l'importo annuo dei lavori da affidare a ciascun contraente non può superare:

- a) per gli imprenditori singoli, l'importo di € 25.000,00;
- b) per gli imprenditori associati, l'importo di € 150.000,00.

2. Per poter eseguire tali lavorazioni è indispensabile che il fornitore del servizio utilizzi mezzi regolarmente assicurati ed omologati per il servizio svolto, e dovrà produrre una dichiarazione, sotto la propria responsabilità resa con le modalità prevista dalla normativa in vigore.

Art. 23 - Disciplina speciale per convenzioni con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1 c. 1 lett. b) della L. 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 c. 1 della legge.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 c. 1 della citata L. 381/1991.

Art. 24 – Disciplina speciale per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'all. II.B n. 21 del codice, n. di rif. CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria per importi fino ad € 100.000,00; per importi superiori si applica l'art. 20 del codice.

2. In deroga alle competenze di cui all'art. 11, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta municipale.

3. I precedenti cc. 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di *advisor* tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) notarile;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali estranei ai compiti d'istituto o per i quali le professionalità interne siano insufficienti.

4. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi di cui al presente articolo sono definite volta per volta dal disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento, di cui devono recare l'importo stimato. Tuttavia, nei casi di cui ai cc. 1 e 3 lett. a), b) ed e), il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo, in funzione delle prestazioni risultate effettivamente necessarie e sulla base degli eventuali criteri predeterminati nel disciplinare d'incarico o nell'atto d'affidamento.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici s'intendono:

a) i servizi d'architettura e ingegneria di cui all'all. II.A n. 12 del codice, n. di rif. CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse, di cui all'art. 91 del codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112 cc. 1 e 5 del codice;

c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10 c. 7 del codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'all. II.A n. 12 del codice, n. di rif. CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'art. 125 c. 11 ultimo periodo del codice, i servizi tecnici di cui al c. 1, d'importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure mediante procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile di cui all'art. 11.

3. I servizi tecnici di cui al c. 1 d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, sono affidati, anche senza procedura aperta, mediante gara ufficiosa, previo invito ad almeno 5 soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida:

a) possesso di requisiti minimi necessari, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alle prestazioni da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità;

b) con possibilità di sorteggio dei 5 soggetti da invitare qualora si ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure siano state ricevute più di 5 richieste o manifestazioni d'interesse, sia d'iniziativa privata che a seguito di pubblicazione di apposito avviso;

c) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

c1) condizioni favorevoli al Comune, desumibili dalla metodologia proposta per lo svolgimento dell'incarico;

c2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, incremento dell'importo delle penali applicabili ad una griglia d'inadempimenti o inconvenienti imputabili all'Affidatario, che possono verificarsi in corso di svolgimento dell'incarico;

c3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali, nell'ambito di limiti, condizioni e criteri fissati nella lettera invito, escludendo la presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

c4) tempi di espletamento dell'incarico;

c5) conoscenza della materia in oggetto, accertata con prova scritta o colloquio o test standardizzati;

c6) coordinamento con le risorse umane del Comune o comunque messe a disposizione dal Comune;

c7) sorteggio [se non utilizzato già per la qualificazione di cui alla lett. b)], con applicazione dei criteri minimi di rotazione di cui al c. 5.

4. Il Comune può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al c. 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai cc. 2 e 3 qualora:

a) Nel corso dei 12 mesi precedenti gli siano stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad € 100.000,00;

b) un incarico affidatogli nei **5** anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti nelle forme previste dalla normativa in vigore al momento dell'affidamento dello stesso

7. I servizi di cui al c. 1 lett. a), b), c) e d), d'importo pari o superiore a € 100.000,00, sono disciplinati dall'art. 91 del codice.

8. I servizi di cui al c. 1 lett. e) ed f):

a) d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ai limiti temporali, approvati con relativo decreto ministeriale per il corrispondente anno relativo all'intervento, determinati ai sensi dell'art. 248 del codice dei contratti, sono disciplinati dall'art. 124 del codice;

b) d'importo pari o superiore al limite massimo determinato ai sensi della precedente lett. a) del presente comma, sono disciplinati dalla parte II del titolo I del codice.

9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto d'incarico o dall'atto d'affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo, in funzione dell'effettiva entità delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto d'incarico o nell'atto d'affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, eseguiti e liquidati come segue:

a) con somministrazione di materiali ed opere nonché con prestazione di manodopera, il tutto da registrare in liste settimanali o appositi registri, con una nota di riepilogo mensile o comunque all'ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti e risultanti da buoni d'ordine o dagli ordini di servizio sottoscritti; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lett. a) e quanto previsto alla lett. b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico, a cura del Responsabile di cui all'art. 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27 - Garanzie

1. I candidati agli affidamenti sono esonerati dalla cauzione provvisoria nelle procedure per affidamenti d'importo inferiore ad € 40.000,00.

2. Su applica l'art. 113 del codice, coi temperamenti di cui all'art. 54 del R.D. 827/1924.

Art. 28 - Revisione prezzi

1. Salva l'applicazione dell'art. 115 del codice per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, viene esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 c. 1 del codice civile.

2. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo stabilito dal contratto, aumentato di una percentuale (fissata con decreto ministeriale) da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, nel solo caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%.

Art. 29 - Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati dal Responsabile di cui all'art. 11 o dal Direttore dei lavori appositamente nominato, nel seguente modo:

a) per i noli e le forniture di materiali, sulla base delle fatture fiscali, previa verifica degli ordinativi delle forniture e dei documenti delle consegne;

b) per la manodopera, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria, previa rilevazione delle presenze.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati dal Responsabile di cui all'art. 11 o dal Direttore dei lavori appositamente nominato, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento, al raggiungimento di un importo eseguito pari a quello previsto nel capitolato o nel contratto, oppure con la cadenza periodica colà prevista;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica, oggetto di contratti aperti, possono essere contabilizzati e liquidati alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione. E' sempre fatto l'accertamento della regolare esecuzione fino a 6 mesi dopo l'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo, del contratto e delle disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto, comunque denominato, che abbia modificato prestazioni o importo;
 - c) dall'atto d'individuazione del soggetto esecutore;
 - d) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - e) dagli estremi delle assicurazioni degli operai assunti;
 - f) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - g) dai pagamenti già effettuati;
 - h) dalle eventuali riserve dell'impresa;
 - i) dagli ordini di servizio ed ogni altro tipo di ordinativo emesso in corso di contratto.
4. La contabilità dei lavori di importo inferiore ad € 25.000,00 oltre IVA di legge euro può essere redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori.

Art. 31- Lavori o prezzi imprevisti, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art. 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi, suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile di cui all'art. 11 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine (quantità, qualità e prezzi), apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il nulla osta alla liquidazione che, in assenza di riserve o altri atti ostativi, costituisce attestazione di regolare esecuzione;
 - c) la residua disponibilità di fondi relativi all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro, salvo diversa pattuizione fra il fornitore – esecutore dei lavori ed il Responsabile di cui all'art. 11, trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 33 - Inadempimenti

1. In caso d'inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, il Comune, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata A/R, può disporre la risoluzione in danno del contratto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a verifica ed attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi d'importo fino ad € 40.000,00, l'attestazione può essere sintetica ed essere estesa nel contesto o a margine degli atti di liquidazione.

2. La verifica della regolare esecuzione è sempre necessaria ma la sua attestazione è implicita nella liquidazione per gli interventi d'importo netto inferiore ad € 40.000,00.

3. La verifica è eseguita dal Direttore dei lavori, **o della fornitura che**, abbia svolto le funzioni per i beni e servizi. In ogni caso deve essere eseguita da un soggetto competente in relazione dell'intervento da collaudare.

Art. 35 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 191 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 56 e ss. del R.D. 2440/1923.

2. Nei casi di cui al c. 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e mensilmente per gli interventi che durano oltre 30 giorni.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.